

ALLEGATO

al. regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

| Codice NC | importo del prelievo (*) |
|------------|--------------------------|
| 1701 11 10 | 39,85 (*) |
| 1701 11 90 | 39,85 (*) |
| 1701 12 10 | 39,85 (*) |
| 1701 12 90 | 39,85 (*) |
| 1701 91 00 | 46,00 |
| 1701 99 10 | 46,00 |
| 1701 99 90 | 46,00 (*) |

(*) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(*) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.